



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dr. Piero Francesco De Pietro | Presidente |
| 2. dr. Flora Scelza | Consigliere rel. |
| 3. dr. Maristella Agostinacchio | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 24-9-2018 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4220 r.g. Sez. Lav. dell'anno 2015 vertente

TRA

DI MARZO GIORGIO (30-7-75), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pignataro, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Portici, via Libertà n. 67

Appellante

E

I.N.P.S., in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, e con questo elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, via Savorito n. 8

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 992 del 15-5-2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato il 16-11-2015 Di Marzo Giorgio impugnava la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva dichiarato improponibile il ricorso da lui proposto nei confronti dell'INPS, diretto ad ottenere la condanna dell'Ente Previdenziale al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2012. Il Tribunale aveva inoltre compensato tra le parti le spese processuali.

Sosteneva l'appellante che il Tribunale avesse omissso ogni pronuncia in ordine alle eccezioni sollevate avverso la memoria difensiva dell'INPS, inerenti il mancato deposito della procura generale ad lites e la tardività della costituzione in giudizio, e comunque avesse errato nel sostenere che la



domanda amministrativa per conseguire l'indennità di disoccupazione dovesse necessariamente presentarsi per via telematica, non considerando idonea la domanda presentata in forma cartacea.

Chiedeva quindi alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda proposta in primo grado.

Si costituiva l'INPS resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto.

All'udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva la Corte che nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, a prescindere dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio (cfr. ex multis, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19767 del 09/08/2017, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5453 del 03/03/2017; Cass., 20 gennaio 2015, n. 799; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756). La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel ritenere necessaria tale domanda anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973 e nell'affermare che la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l'improponibilità della domanda giudiziaria.

L'appellante sostiene di aver presentato la domanda amministrativa per poter conseguire l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2012 con domanda presentata in forma cartacea all'INPS in data 29-3-2013.

Come ha opportunamente rilevato il Tribunale con la sentenza oggi impugnata l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, dispone: *“Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi*



dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

In ottemperanza a quanto stabilito da tale norma di legge, è stata emanata la circolare INPS n. 173/2011 – *“Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011. Modalità di presentazione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli dipendenti. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative”* – indicata dal Tribunale nella sentenza impugnata, la quale a sua volta fa riferimento alla precedente circolare n. 169/2010, avente ad oggetto *“Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attuazione della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” - Telematizzazione in via esclusiva delle domande di prestazione/servizio”*.

Quindi la nuova modalità di presentazione delle istanze amministrative dirette ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola è stata instaurata e prevista dal legislatore con il citato art. 38, comma 5, e successivamente disciplinata nei suoi aspetti pratici ed operativi dalle circolari citate.

Poiché la norma di legge parla espressamente di *“utilizzo esclusivo”* della modalità telematica, le circolari che a tale disposizione di legge si sono attenute non possono essere tacciate di illegittimità. Di conseguenza a decorrere dal 1-1-2012 l’unica modalità ammessa per la presentazione all’INPS delle istanze dirette a conseguire l’indennità di disoccupazione agricola è quella telematica e la domanda presentata in forma cartacea è *tamquam non esset*.

Correttamente il Tribunale ha dichiarato improponibile il ricorso proposto da Di Marzo Giorgio, per carenza della istanza amministrativa, non potendo prendersi in considerazione la domanda presentata in forma cartacea in data 29-3-2013.

In ragione di tali considerazioni l’appello va respinto.

Data la novità della questione, e in ragione della comprovata esistenza di giudicati di merito contrastanti, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta l’appello;
- b) compensa tra le parti le spese del grado;
- c) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.



Così deciso in Napoli, il 24 settembre 2018

Il Consigliere estensore

Dott. Flora Scelza

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro

